



Città di Lecco

Città di Lecco

Piazza Diaz, 1 – 23900 Lecco (LC) - Tel. 0341/ 481111- Fax. 286874 -
C.F.00623530136

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Numero 726

Data : 30/07/2009

SETTORE: LAVORI PUBBLICI

Servizio Amministrativo

I.D.n. 4057629 del 30.07.2009
AL/cp

**OGGETTO : Indizione procedura di sponsorizzazione per la manutenzione ordinaria di aree a verde pubblico con pubblicizzazione dell'intervento. *Rotatoria in Largo Montenero.*
Aggiudicazione definitiva.**

IL DIRETTORE DEL SETTORE

Visto l'art. 107 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267, il quale stabilisce che: "La gestione amministrativa, finanziaria e tecnica è attribuita ai dirigenti mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo. I Dirigenti sono direttamente responsabili, in via esclusiva, in relazione agli obiettivi dell'Ente, della correttezza amministrativa, dell'efficienza e dei risultati della gestione";

Rilevato che ai Dirigenti sono attribuiti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dall'Organo Politico;

Richiamata la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 30/03/2009 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2009 e i relativi allegati (compreso l'aggiornamento del Programma Triennale dei lavori pubblici per il triennio 2009/2011-Elenco annuale 2009);

Visto che il Sindaco, con proprio Decreto n. 8 del 12.01.2009 ha nominato l'Arch Antonello Longoni Direttore del Settore Lavori Pubblici;

Premesso che:

- l'Amministrazione Comunale intende dar corso all'iniziativa di collaborazione tra soggetti privati diversi, a carattere sperimentale, avvalendosi del loro contributo per la sistemazione e la conservazione di aree a verde pubblico al fine di raggiungere l'obiettivo del miglioramento dell'ambiente urbano e dell'immagine complessiva della città di Lecco;
- l'art. 43 della Legge n. 449/1997 e l'art. 119 del D.Lgs. n. 267/2000 consentono a tutte le pubbliche amministrazioni di stipulare contratti di sponsorizzazione con soggetti privati e associazioni senza fini di lucro, al fine di favorire l'innovazione e di realizzare maggiori economie, nonché una migliore qualità dei servizi;
- lo stesso Codice agli appalti, D.Lgs. n. 163/2006, all'art. 26 prevede per le amministrazioni aggiudicatrici la possibilità di stipulare contratti di sponsorizzazione con soggetti privati in possesso dei necessari requisiti di qualificazione;
- è stato ritenuto opportuno, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, individuare mediante avviso pubblico un operatore economico con cui stipulare un contratto di sponsorizzazione avente ad oggetto i lavori di sistemazione e manutenzione della Rotatoria posta in Largo Montenero, individuato mediante la valutazione tecnica del progetto di sistemazione proposto che maggiormente corrisponda alle esigenze dell'Amministrazione Comunale e che presenti interventi di manutenzione migliorativi rispetto al "Programma manutentivo minimo" allegato all'avviso;
- il Comune di Lecco concederà al soggetto professionale individuato l'utilizzo delle aree verdi assegnate per la sistemazione di cartelli che pubblicizzano l'intervento, in conformità alle disposizioni del Regolamento comunale per la disciplina della pubblicità e delle affissioni, approvato con deliberazione C.C. n. 112 del 19/12/2000 e secondo le condizioni di espletamento dell'incarico dettagliatamente indicate nello schema di convenzione di sponsorizzazione allegata alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale e ritenuta meritevole di approvazione;
- con Determinazione Dirigenziale n. 287 del 28/04/2009 è stato disposto di stipulare un contratto di sponsorizzazione avente ad oggetto i lavori di sistemazione e manutenzione della Rotatoria posta in Largo Montenero ;

Rilevato che si è proceduto alla pubblicazione del bando di gara sul sito internet e all'Albo Pretorio del Comune, per 15 giorni consecutivi, dal 04/05/2009 al 19/05/2009 in conformità al combinato disposto dall'art. 124 comma 5 lett. a) del D.Lgs. n. 163/2006 e dal Regolamento dei contratti del Comune di Lecco;

Rilevato altresì che alla scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione alla procedura in oggetto, fissato alle – **ore 12.00 del 19/05/2009** – risulta pervenuti numero 1 (uno) plico, come certificato dal verbale redatto a cura dell'Ufficio Archivio e Protocollo;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 8 comma 4 del D.P.R. n. 554/1999 il responsabile del procedimento svolge i propri compiti *con il supporto dei dipendenti delle amministrazioni aggiudicatrici*;

Dato atto che l'arch. Antonello Longoni, in qualità di Direttore del Settore Lavori Pubblici e di Responsabile Unico del Procedimento, nella veste di Presidente, alla presenza continua e con la collaborazione dei sigg.ri:

1) Dott. Paolo Ripamonti, Responsabile del servizio amministrativo del Settore Lavori Pubblici del Comune di Lecco - Componente;

2) Geom. Daniela Pellegrini, istruttore tecnico del Settore Lavori Pubblici del Comune di Lecco - Componente;

3) Dott.ssa Panarello Concetta, Funzionario amministrativo del Settore Lavori Pubblici del Comune di Lecco – Verbalizzante;

nella seduta pubblica del 04/06/2009, presso la residenza Municipale di Lecco, ha svolto le operazioni indicate nel verbale di gara, approvato con Determinazione Dirigenziale n.484 del 16/06/2009;

Rilevato che il Rup e i suoi collaboratori nella stessa seduta hanno proceduto, verificata la regolarità e la completezza dell'istanza di partecipazione (allegato 1), contenente l'autocertificazione del possesso dei requisiti richiesti dall'avviso di gara, all'esame dell'idea progettuale (allegato 2) e ritenuta valida la proposta progettuale presentata, hanno dichiarato la società Linee Lecco, aggiudicataria provvisoria del contratto di sponsorizzazione in oggetto;

Rilevato altresì che il sub-procedimento di verifica del possesso dei requisiti di partecipazione autocertificati, introdotto con nota prot n. 29489 del 22/06/2009 e 31060-31066 del 30/06/2009 ha dato esito positivo;

Considerato che il Comune di Lecco concederà al soggetto professionale individuato l'utilizzo delle aree verdi assegnate per la sistemazione del cartello che pubblicizza l'intervento, in conformità alle disposizioni del Regolamento comunale per la disciplina della pubblicità e delle affissioni, approvato con deliberazione C.C. n. 112 del 19/12/2000 e il rapporto verrà formalizzato con la sottoscrizione delle condizioni di espletamento dell'incarico dettagliatamente indicate nello schema di convenzione di sponsorizzazione, approvata con Determinazione dirigenziale n. 287/L.P. del 28.04.2009 e allegata sub a) alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale;

Rilevato che tale intervento di "realizzazione e manutenzione di aree verdi con sponsorizzazione", configura la fattispecie prevista dall'art. 11 del d.p.r. del 26 ottobre 1972, n. 633 relativo a "Operazioni permutative e dazioni in pagamento", e che, agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, le due prestazioni destinate a compensarsi richiedono l'identificazione dell'imponibile su cui viene applicato il tributo normale dei beni e servizi oggetto di scambio, ai sensi del successivo art. 13, comma 2 lett. d);

Considerato che, da un approfondimento condotto dall’Agenzia per la Rappresentanza negoziale delle Pubbliche Amministrazioni sul trattamento tributario applicabile alle procedure di sponsorizzazione, nel caso in cui l’area interessata appartiene al demanio o al patrimonio indisponibile, ai sensi dell’art. 38 del D. Lgs. n. 507/1993, l’operazione viene considerata non rilevante ai fini IVA, in quanto si sostanzia in un entrata tributaria e non in un corrispettivo;

Rilevato che l’area oggetto del presente contratto di sponsorizzazione appartiene al demanio strade nel Comune Amministrativo di Lecco;

Dato atto, pertanto, che il solo sponsor dovrà comunque emettere fattura al Comune di Lecco per la prestazione di manutenzione effettuata gratuitamente, facendo riferimento al valore normale dei beni e servizi oggetto di scambio e dichiarato nella convenzione allegata ;

Rilevato che, ai sensi dell’art. 6 comma 3 del D.P.R. n. 633/73 il momento impositivo per le prestazioni di servizi si verifica al pagamento del corrispettivo e pertanto in relazione alla permuta di servizi l’onere dell’emissione delle fatture in capo allo sponsor si ritiene riscontrabile al momento della conclusione della prestazione di manutenzione resa dallo stesso, annualmente considerata, all’interno del contratto stipulato della durata quinquennale;

Vista la Legge 23.12.1997, n. 449;

Visto il D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;

Visto il D.Lgs. 12.04.2006, n. 163;

Visti i regolamenti comunali;

Visto il vigente Statuto Comunale;

D E T E R M I N A

1. Di prendere atto delle premesse della presente determinazione e pertanto, sussistendone i presupposti di fatto e di diritto, di stipulare un contratto di sponsorizzazione avente ad oggetto i lavori di sistemazione e manutenzione della Rotatoria posta in Largo Montenero con la società Linee Lecco S.p.a. con sede in Lecco, Piazza Bione, 15 P.IVA 02320500131 nella persona del suo legale rappresentante pro tempore;

2. Di dare atto che il Comune di Lecco concederà al soggetto professionale individuato l'utilizzo delle aree verdi assegnate per la sistemazione di un cartello che pubblicizzi l'intervento, in conformità alle disposizioni del Regolamento comunale per la disciplina della pubblicità e delle affissioni, approvato con deliberazione C.C. n. 112 del 19/12/2000;

3. Di dare atto che l'intervento si configura quale "realizzazione e manutenzione di aree verdi con sponsorizzazione", secondo le previsioni dell’art. 11 del d.p.r. del 26 ottobre 1972, n. 633 relativo a “Operazioni permutative e dazioni in pagamento”, ma trattandosi di area appartenente al demanio, ai sensi dell’art. 38 del D. Lgs. n. 507/1993, l’operazione viene considerata non rilevante ai fini IVA, in quanto si sostanzia in un entrata tributaria e non in un corrispettivo;

4. Di dare pertanto atto che il solo sponsor dovrà comunque emettere fattura al Comune di Lecco per la prestazione di manutenzione effettuata gratuitamente, facendo riferimento al valore normale dei beni e servizi oggetto di scambio e dichiarato nella convenzione allegata sub a) al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale;

5. Conformemente a quanto disposto dall’art. 6 comma 3 del D.P.R. n. 633/73, lo sponsor emetterà le fatture con cadenza annuale dell’importo relativo alla prestazione di manutenzione

effettuata nell'anno di riferimento per un totale di 5 fatture relative ai 5 anni di durata del contratto di sponsorizzazione e dell'importo totale dichiarato nel contratto stesso;

6. Di dare atto che verrà dato valore contrattuale al presente negozio giuridico mediante sottoscrizione della convenzione allegata e pertanto di incaricare gli uffici dello scrivente settore al compimento degli atti necessari alla formalizzazione della presente, compresa la richiesta e valutazione della documentazione tecnica prevista dall'avviso di gara;

7. Di dare atto che il soggetto professionale sopra richiamato, ha l'obbligo di produrre contestualmente alla sottoscrizione della convenzione di sponsorizzazione apposito contratto di assicurazione che copra: 1) i danni (danni alle cose) subiti dall'Amministrazione Comunale o da terzi a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti, opere, mezzi e ogni altra cosa mobile o immobile verificatisi nel corso dell'esecuzione del contratto; 2) i danni causati a persone;

8. Di provvedere ad ogni altro successivo adempimento finalizzato alla regolare esecuzione del presente provvedimento compresa la trasmissione della presente determinazione al Settore politiche di finanza e fiscalità locale, bilancio e patrimonio.

IL DIRETTORE DI SERVIZIO
(dott. Paolo Ripamonti)

IL DIRETTORE DI SETTORE
(Arch. Antonello Longoni)

La presente determinazione, non comportante assunzione di impegno di spesa, è immediatamente efficace ai sensi dell'art. 45 del Regolamento di organizzazione.

Allegati:

a) *Convenzione di sponsorizzazione.*

No Visto contabile
Tornato originale il 07/08/2009 gp